

**TASI – ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2016**

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	CODICE TRIBUTO
1 - Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente	0,00	
2 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	0,00	
3- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008	0,00	
4 - Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0,00	
5 - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,	0,00	
6 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (1)	0,00	
7 - Abitazione principale e relative pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 o A/9	0,00	
8 - Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998.	0,00	
9 - Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	0,00	
10 - Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS	0,00	
11 - Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato	0,00	

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUTA (per mille)	CODICE TRIBUTO
12 - Unità immobiliare e relative pertinenze della stessa (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in comodato	0,00	
13 - Fabbricati rurali a uso strumentale	0,00	
14 - Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00	
15 - Immobili in categoria "D"	0,00	
16 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille	0,00	
Nel caso di immobili di interesse storico e artistico la base imponibile è ridotta del 50%		

(1) Ai fini di cui alla presente fattispecie si intendono quali:

- a. anziani: soggetti aventi un'età non inferiore ad anni 65;
- b. disabili: soggetti dichiarati "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104.

DETRAZIONI

Alle fattispecie impositive indicate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano le seguenti detrazioni annue:

a. **Rendita Catastale**

- da Euro 0,01 a Euro 500,00: **detrazione Euro 100,00=**
- Euro 500,01 a Euro 700,00: **detrazione Euro 70,00=**

b. **Situazioni di invalidità: detrazione Euro 70,00=** qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104.

Le detrazioni (rendita catastale e situazioni di invalidità) si applicano:

1. fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
2. relativamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste e allo stesso debitamente rapportate;
3. per il 70% in ragione della quota di possesso e per il 30% in ragione della quota di detenzione, ovvero per il 100% qualora vi sia coincidenza tra possessore e detentore e, relativamente ai singoli soggetti passivi, in ragione della quota di possesso o di detenzione di ciascuno di essi;
4. relativamente alla possibilità di fruizione della detrazione relativa alle situazioni di invalidità di cui al punto 2:
 - 4.1. il soggetto passivo dovrà presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione della detrazione. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del verbale della Commissione medica per l'accertamento

- degli stati di invalidità civile e dell'handicap prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante che la persona è portatrice di handicap e che tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- 4.2. l'agevolazione decorre, nel caso di presentazione nel termine di cui al punto 4.1, dal 1° gennaio, ovvero dalla data di presentazione della domanda di accertamento della condizione di invalidità, se successiva, dell'anno d'imposta per il quale la dichiarazione è presentata. Se la presentazione della dichiarazione avviene successivamente al termine di cui al punto 4.1, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione, esclusa, quindi, qualsiasi applicazione retroattiva dell'agevolazione;
 - 4.3. nel caso in cui dalla dichiarazione o a seguito di controlli dell'ufficio non dovessero riscontrarsi i presupposti previsti per l'applicazione della detrazione, si provvederà all'accertamento dell'infedele dichiarazione e dell'omesso o parziale versamento dell'imposta, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi;
 - 4.4. la dichiarazione di cui al punto 4.1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora il Consiglio Comunale preveda anche per questi la detrazione in argomento, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.